

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1968

Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli Enti esercenti il credito fondiario di Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità

ONOREVOLI SENATORI. — Il 17 gennaio 1968 il sottoscritto insieme ai colleghi Bonacina, Piasenti, Limoni, Vallauri, Cuzari, Monni, Aimoni, De Unterrichter, Vecellio e Pirastu presentava alla Presidenza del Senato un disegno di legge (n. 2677) per la modifica di alcune norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva delle Sezioni autonome per il finanziamento delle opere ed impianti di pubblica utilità.

Nel presentare il disegno di legge i proponenti scrivevano:

« La legge 11 marzo 1958, n. 238, estendendo a tutti gli istituti e gli enti esercenti il credito fondiario le norme già sancite per l'Istituto di credito fondiario delle Venetie, autorizzò presso gli stessi la istituzione di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità. L'articolo 2 della legge disciplinando le garanzie in base alle quali le operazioni potevano, e possono, essere ef-

fettuate precisò nel primo comma che i mutui a favore di enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite potranno essere garantiti, fra l'altro, da "cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle provincie o dei comuni".

Nel secondo comma poi stabilì che i mutui a favore di imprese di nazionalità italiana concessionarie di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità potranno essere garantiti, fra l'altro, da "cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni".

Nell'uno e nell'altro caso fu omessa, probabilmente per una semplice svista, l'indicazione "delle Regioni" e dei "ConSORZI" (di comuni, provincie, regioni).

È infatti evidente che il legislatore intendeva indubbiamente riferirsi a tutti gli Enti territoriali pubblici in genere.

La lacuna è tanto evidente che sembra non necessario soffermarci più a lungo per

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spiegare la necessità di integrarla: basta pensare al fatto che, se le Regioni tutte sono state previste dalla Costituzione come Enti pubblici territoriali, sussistono già oggi Regioni a statuto speciale che rappresentano interessi superanti la provincia ed abbracciati il territorio di più provincie.

Del resto in leggi particolari successivamente emanate, si è già riconosciuta l'esigenza di inclusione delle Regioni: così nel comma quarto dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, e dall'articolo 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, si sono autorizzate le sezioni autonome di cui alla legge 11 marzo 1958, n. 238, a concedere mutui alle Società concessionarie di autostrade con garanzia, per il pagamento del capitale e degli interessi " delle Regioni, delle provincie e dei comuni ".

Nel comma terzo, lettera a), dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, fu esteso il trattamento tributario dei finanziamenti a medio e lungo termine alle garanzie di delegazioni non negoziabili rilasciate da Regioni, provincie e comuni. Nello statuto tipo delle Casse di risparmio poi, già approvato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, fu ancora riconosciuto il principio che equipara le Regioni agli altri Enti territoriali perchè fu esplicitamente permesso l'investimento dei capitali amministrati dalle Casse in mutui a Regioni, provincie e comuni, anche con garanzia sui contributi a carico dello Stato, delle Regioni, delle provincie e dei comuni.

Ma la necessità di rettificare la disposizione della legge 11 marzo 1958 appare, oltre che da quanto si è detto, dalle stesse iniziative che le Regioni hanno preso per cercare di provvedere con concetto organico ai servizi del loro territorio non legati in modo particolare a singole provincie.

È in relazione a ciò che i sottoscritti Vi propongono, onorevoli colleghi, di integrare la dizione della legge del 1958 con un espresso accenno alle Regioni aggiungendo anche, ove pure occorra, l'indicazione dei Consorzi che cominciano a sorgere un po' dappertutto nella concezione della necessità di andare oltre i limiti, spesso troppo ristretti di un solo comune ».

Il disegno di legge veniva approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 22 febbraio 1968 col parere favorevole del Governo. Trasmesso alla Camera dei deputati purtroppo non poteva tempestivamente essere discusso onde venne a cadere con la fine della quarta legislatura.

Ma la fine della legislatura non ha fatto venir meno gli inconvenienti derivanti dalla incompletezza della norma in parola, onde si ravvisa la necessità di ripresentare il disegno di legge così come esso è stato a suo tempo approvato, nella certezza che voi, onorevoli colleghi, prima e gli onorevoli deputati in seguito, avranno modo di constatare che esso, nulla innovando nella sostanza del provvedimento del 1958, solo ne completa e precisa la formulazione, in modo che lo strumento concepito nel 1958 dal legislatore possa essere efficace come finora si è dimostrato per tutta la gamma delle iniziative facenti capo legittimamente agli Enti locali.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il primo comma ed il primo periodo del secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 238, sono sostituiti dai seguenti:

« I mutui a favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite non potranno avere durata superiore ai 35 anni e dovranno avere una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle Regioni, delle provincie o dei comuni o loro Consorzi; delegazione sui cespiti delegabili per legge; garanzie dello Stato, delle Regioni, delle provincie o dei comuni o dei loro Consorzi, da concedersi di volta in volta dai medesimi.

I mutui a favore di imprese di nazionalità italiana non potranno avere durata superiore ad anni 20 e dovranno avere una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere o sugli impianti; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle Regioni, delle provincie e dei comuni o dei loro Consorzi ».